

N. 239 del Repertorio

N. 179 della Raccolta

Costituzione di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di giugno, in Udine, nel mio ufficio secondario alla Via Anton Lazzaro Moro n. 34.

Avanti a me Dottor Salvatore Mendola, Notaio in Mortegliano, iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Udine e Tolmezzo,

SONO PRESENTI

- **BASCHIROTTO MARIA**, nata a Udine il giorno 4 agosto 1938, residente in Udine alla Via Monte Nero n. 6, codice fiscale BSC MRA 38M44 L483U;
- **BURTULO MARIA LETIZIA**, nata a Udine il giorno 16 luglio 1949, residente in Udine alla Via Caccia n. 63, codice fiscale BRT MLT 49L56 L483N;
- **CRESSATI CLAUDIO**, nato a Udine il giorno 4 maggio 1958, residente in Farra d'Isonzo (GO) alla Via Verdi n. 80, codice fiscale CRS CLD 58E04 L483N;
- **D'ARRIGO DANIELE**, nato a Udine il giorno 2 marzo 1951, residente in Udine alla Via Brasile n. 4, codice fiscale DRR DNL 51C02 L483V;
- **LUZZI CONTI FULVIO**, nato a Ronchi Dei Legionari (GO) il giorno 16 settembre 1957, residente in Tavagnacco (UD) alla Via Rovigo n. 9, codice fiscale LZZ FLV 57P16 H5310;
- **PAVIOTTI LAURA**, nata a Udine il giorno 7 febbraio 1951, residente in Udine al Viale Europa Unita n. 131/1, codice fiscale PVT LRA 51B47 L483X;
- **TONETTI GIANFRANCO**, nato a Udine il giorno 3 ottobre 1954, residente in Pasian di Prato (UD) alla Via Julia n. 17, codice fiscale TNT GFR 54R03 L4830.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

Con il presente atto i comparenti, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1) E' costituita fra i comparenti un'Associazione denominata "PER L'EDUCANDATO UCCELLIS".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Udine alla Via Giovanni da Udine n. 20, presso l'Educandato Statale "Collegio Uccellis".

Art. 3) L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto ed ha per finalità primaria la promozione e lo sviluppo di attività culturali.

In particolare, essa si prefigge di:


1. mantenere e rinsaldare i legami di amicizia tra quanti hanno frequentato o prestato la loro attività in favore dell'Educandato Statale "Collegio Uccellis", anche al fine di favorire il mantenimento dell'immagine e della memoria storica dell'Educandato;
2. promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, mostre d'arte, pubblicazioni, premi letterari, scientifici ed arti-

Registrato a UDINE

il 15/6/2010

al n. 7186... Serie ...AT...

Esatti € ...213,00



stici, visite a musei e a luoghi di interesse storico, artistico e scientifico;

3. contribuire ad approfondire e diffondere gli interessi culturali che l'Educandato promuove e favorisce nel processo di formazione e crescita dei giovani, anche in riferimento alla realtà friulana e regionale;

4. contribuire a fornire un sostegno materiale e morale alle attività che coinvolgono gli studenti frequentanti le scuole annesse all'Educandato, i convittori e i semiconvittori dello stesso, anche attraverso iniziative volte alla valorizzazione delle strutture di cui l'Educandato si avvale.

Al fine di svolgere le sopracitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle produttive marginali.

Art. 4) La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) A comporre il primo Consiglio Direttivo fino alla data del trentuno dicembre duemiladodici sono nominati i comparenti sigg.ri

Daniele D'Arrigo	Presidente;
Maria Letizia Burtulo	Vice Presidente
Fulvio Luzzi Conti	Segretario Tesoriere
Maria Baschirotto	Consigliere
Cressati Claudio	Consigliere
Laura Paviotti	Consigliere
Gianfranco Tonetti	Consigliere

i quali tutti dichiarano di accettare la carica conferita.


Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo avranno la responsabilità solidale della gestione associativa e resteranno in carica per le funzioni e le attribuzioni previste dallo statuto.

Art.6) L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente atto e da quelle contenute nello Statuto che al presente si allega sotto la lettera "A" (allegato "A") per formarne parte integrante e per ogni effetto di legge.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti, unitamente all'allegato, ed i comparenti dichiarano di approvarlo, da me interpellati, perchè conforme alla loro volontà. Scritto il presente in parte e macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna da me Notaio su due fogli, dei quali sono occupate pagine quattro per intero e parte di questa. Sottoscritto alle ore sedici e cinquantatrè).

F.to Maria Baschirotto

F.to Maria Letizia Burtulo



F.to Claudio Cressati

F.to Daniele D'Arrigo

F.to Fulvio Luzzi Conti

F.to Laura Paviotti

F.to Gianfranco Tonetti

F.to Salvatore Mendola Notaio

E' copia conforme al suo originale da me Notaio rogato e si
rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Morkeghiano, 18 giugno 2016

Salvatore Mendola



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
"PER L'EDUCANDATO UCCELLIS"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Per l'Educandato Uccellis", con sede in Udine, Via Giovanni da Udine n. 20, presso l'Educandato Statale "Collegio Uccellis".

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione non persegue fini di lucro né diretto né indiretto ed ha per finalità primaria la promozione e lo sviluppo di attività culturali.

In particolare, essa si prefigge di:

1. mantenere e rinsaldare i legami di amicizia tra quanti hanno frequentato o prestato la loro attività in favore dell'Educandato Statale "Collegio Uccellis", anche al fine di favorire il mantenimento dell'immagine e della memoria storica dell'Educandato;
2. promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, mostre d'arte, pubblicazioni, premi letterari, scientifici ed artistici, visite a musei e a luoghi di interesse storico, artistico e scientifico;
3. contribuire ad approfondire e diffondere gli interessi culturali che l'Educandato promuove e favorisce nel processo di formazione e crescita dei giovani, anche in riferimento alla realtà friulana e regionale;
4. contribuire a fornire un sostegno materiale e morale alle attività che coinvolgono gli studenti frequentanti le scuole annesse all'Educandato, i convittori e i semiconvittori dello stesso, anche attraverso iniziative volte alla valorizzazione delle strutture di cui l'Educandato si avvale.

Al fine di svolgere le sopraccitate attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle produttive marginali.

Art. 3 - Degli Associati

Possono aderire all'Associazione gli ex-allievi dell'Educandato e delle sue scuole, gli ex-insegnanti e gli insegnanti in servizio, il personale educativo e quello tecnico-amministrativo, anche se cessati dal servizio, coloro che sono stati membri del Consiglio di Amministrazione dell'Educandato, nonché tutti coloro che, pur non essendo stati legati all'Educandato da alcun precedente rapporto, si riconoscono nelle finalità ed attività di cui al precedente



art. 2.

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Promotori, quelli che hanno sottoscritto l'Atto di costituzione dell'Associazione;
- Onorari, quelli che sono stati dichiarati tali con delibera del Consiglio Direttivo, in quanto persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa ed hanno accettato la nomina con dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Associazione.
- Ordinari, quelli ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, determinata, ogni anno, dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Sostenitori, gli Associati che hanno versato una quota associativa in misura almeno doppia a quella prevista per gli Associati ordinari.

Gli Associati promotori e onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Dell'ammissione degli Associati

L'adesione all'Associazione avviene a seguito di domanda rivolta al Consiglio Direttivo, nella quale l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento della stessa o il rifiuto motivato. In caso di silenzio, trascorsi 90 giorni dal ricevimento la domanda si intende accolta.

La suddivisione degli Associati nelle categorie indicate nell'art. 3 non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero degli Associati è illimitato.

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare, senza limitazione alcuna, alla vita dell'Associazione e alle attività da essa promosse.

L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.


Le prestazioni rese dagli Associati in favore dell'Associazione sono volontarie ed incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 5 - Della perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni volontarie;
- esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti che abbiano provocato danno all'Associazione, per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione,



per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali. La delibera è comunicata all'Associato a mezzo r.a.r.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 6 - Dei diritti e doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare entro la data del 30 marzo di ogni anno la quota associativa, salva la esenzione di cui al precedente art. 3 per promotori ed onorari;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- esercitare i diritti connessi alla qualità di Associato e, in particolare: partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) ed esercitarvi il diritto di voto direttamente o per delega, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 8;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai registri dell'Associazione.

Art. 7 - Degli Organi sociali.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Tesoriere;
- e) il Collegio dei Proviviri.


Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di anni tre. Agli Associati che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti gli Associati, i quali possono votare se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione e da comunicare per iscritto o con mezzi telematici ad ogni Associato almeno dieci giorni prima della riunione.



L'Assemblea si considera comunque validamente costituita, pur in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e siano presenti o rappresentati per delega scritta tutti gli Associati.

La delega può essere conferita solo ad altro associato, deve contenere l'espresso riferimento alla assemblea per la quale viene rilasciata, e può essere rilasciata anche per il caso di seconda convocazione.

Ogni associato può rappresentare per delega in ciascuna assemblea un numero massimo di due Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario Tesoriere.

Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale da inserire nel registro delle Assemblee, che rimane a disposizione degli Associati, i quali ne hanno la libera consultazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli Associati. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 9 - Dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- fissa le direttive per l'attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- discute e delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.


L'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria deve comunque prevedere:

- la relazione sull'attività sociale dell'anno precedente;
- la presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.

Qualora l'Assemblea sia convocata per procedere all'elezione di componenti di altri organi essa deve nominare, su proposta del Presidente, un seggio elettorale composto da due scrutatori e da un segretario.

Le deliberazioni degli Associati in assemblea avvengono, di norma, a scrutinio palese.

Le elezioni degli Organi dell'Associazione sono effettuate a



scrutinio segreto.

Art. 10 - Dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria:

- dal Presidente per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente Statuto;
- da uno qualunque dei componenti del Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un quarto degli Associati, per discutere su un preciso ordine del giorno.

Art. 11 - Del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, tre dei quali componenti di diritto e quattro eletti dall'Assemblea tra gli Associati con diritto di voto.

Sono membri di diritto:

- a) Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Educandato;
- b) Il Dirigente scolastico in carica dell'Educandato;
- c) Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in servizio presso l'Educandato.

I restanti quattro componenti vengono eletti dall'Assemblea, tra tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.

E' inoltre componente aggiunto del Consiglio, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, qualora nominato ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo.

La componente eletta del Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere.

Esso può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.


Il Consiglio viene convocato, a cura del Presidente, di norma almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le sue delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni possono essere invitati altri Associati o esperti esterni che intervengono a fine meramente consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha le funzioni di:



- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale e culturale sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea;
- svolgere le ulteriori attività ad esso demandate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, congiuntamente al bilancio consuntivo;
- accogliere o respingere le domande di adesione all'Associazione;
- deliberare sull'esclusione degli Associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- predisporre eventuali regolamenti interni, la cui approvazione deve essere effettuata dall'Assemblea degli Associati.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa il numero di componenti eletti dall'Assemblea sia inferiore a quattro, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto.

In tal caso, i Consiglieri rimanenti provvederanno senza indugio a convocare l'Assemblea degli Associati per procedere all'elezione della nuova componente elettiva del Consiglio nella sua interezza.

Nel caso in cui tutti i Consiglieri abbiano dato le dimissioni, la convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni è obbligo del Presidente dimissionario.

Il Consiglio Direttivo può inoltre proporre all'Assemblea degli Associati la nomina di un Presidente Onorario, scelto tra gli Associati che hanno dato particolare lustro all'attività dell'Associazione.


Art. 12 - Del Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sue sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. Per tali attività può rilasciare delega scritta al Segretario Tesoriere.

E' autorizzato a stipulare, previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti



Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a sua ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di suo impedimento o assenza le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente.

Art. 13 - Del Segretario Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco degli Associati e cura i rapporti con gli stessi. Assicura la regolare tenuta degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, compresa la tenuta della cassa e della contabilità, redigendo i relativi bilanci e conti consuntivi sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea elegge tra gli Associati tre Probiviri effettivi che si costituiscono in Collegio, nominando al loro interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni - che devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione - o per qualunque altra causa il numero di componenti del Collegio divenga inferiore a quello indicato nel presente articolo, l'intero organo deve intendersi decaduto.

In tal caso il Presidente dell'Associazione convoca, nel minor tempo possibile, l'Assemblea degli Associati per procedere all'elezione del nuovo Collegio.

Il Collegio ha il compito di tentare di conciliare le questioni insorte tra gli Associati e tra questi e l'Associazione, nonché tra i componenti degli Organi associativi e tra gli Organi stessi.


Esso interviene, su richiesta di uno o più Associati, per esperire il tentativo bonario di conciliazione della controversia, senza formalità di procedura, ferma restando la facoltà, per ogni Associato, di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Dello svolgimento e dell'esito di tale tentativo di conciliazione il Collegio redige apposito verbale.

Art. 15 - Del Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, nonché di privati, persone giuridiche o fisiche, finalizzati al sostegno delle attività e progetti statutarî;



- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli Associati;

- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 16 - Del bilancio e dell'anno sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede all'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

La previsione e la programmazione economica sono deliberate dall'Assemblea degli Associati, in attinenza alle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea stessa.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere ispirato a criteri di massima trasparenza, se opportuno anche con riferimento a quanto stabilito dalla legge in materia di bilanci di società, e dovrà comunque sempre essere redatto in modo tale da consentire da parte degli Associati le consultazioni, i controlli e le verifiche ritenuti opportuni, restando a tale scopo sempre a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - Delle modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Le sue disposizioni costituiscono le norme fondamentali dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di un numero di Associati pari ad almeno i tre quinti degli Associati che sono in regola con il versamento delle quote associative.


In seconda convocazione l'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

In entrambi i casi, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti.

Art. 18 - Dello scioglimento dell'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea degli Associati in composizione straordinaria, convocata a norma dell'art. 8 e con le modalità previste dall'art. 17.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, i quali



provvederanno alla messa in liquidazione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme vigenti.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali attivi o avanzi di gestione agli Associati.

E' comunque fatto obbligo di devolvere il residuo patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia tra gli Associati e tra questi e l'Associazione è competente in via esclusiva il Tribunale di Udine.

Art. 20 - Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Udine, 4 giugno 2010

F.to Maria Letizia Burtulo

F.to Gianfranco Tonetti

F.to Laura Paviotti

F.to Claudio Cressati

F.to Daniele D'Arrigo

F.to Maria Baschiroto

F.to Fulvio Luzzi Conti

F.to Salvatore Mendola Notaio

